



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



# DEFINIZIONE AGEVOLATA DISCIPLINARE

*(approvato con determinazione gestionale n. 38 del 12.01.2017)*

## Articolo 1 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate tributarie ICI/IMU, TARSU/TARI, IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' e le altre entrate comunali COSAP e Lampade votive non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal **2000 al 2016**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

## Articolo 2 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore presenta alla società Gestione Tributi Spa concessionario per l'ICI/IMU, TARSU/TARI, imposta di pubblicità, lampade votive e COSAP, apposita istanza entro il **31 marzo 2017**

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di dodici rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune e la società mista Gestione Tributi SpA mettono a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica nel termine di **20 giorni** dall'approvazione del presente disciplinare.

## Articolo 3 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. La *Gestione Tributi S.p.A.*, comunica - **entro il 31 maggio 2017** - il rigetto motivato dell'istanza, ovvero, in caso di accoglimento, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in unica soluzione: entro il 31 di luglio 2017;
- b) versamento in **due rate** di pari importo: entro il 31 luglio 2017 e 30 aprile 2018;



**Città di Monte Sant'Angelo**  
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



- c) versamento in **tre rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 novembre 2017 e 30 aprile 2018;
- d) versamento in **quattro rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
- e) versamento in **cinque rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
- f) versamento in **sei rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018, 31 luglio e 30 settembre 2018.
- g) versamento in **sette rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018 e 30 settembre 2018.
- h) versamento in **otto rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018 e 30 settembre 2018.
- i) versamento in **nove rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 31 dicembre 2017, 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018 e 30 settembre 2018.
- l) versamento in **dieci rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 31 dicembre 2017, 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018, 31 maggio 2018, 31 luglio 2018, 30 settembre 2018.
- m) versamento in **undici rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 31 agosto 2017, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 31 dicembre 2017, 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018, 31 maggio 2018, 31 luglio 2018, 30 settembre 2018.
- n) versamento in **dodici rate** di pari importo: entro il 31 luglio, 31 agosto 2017, 30 settembre 2017, 31 ottobre 2017, 30 novembre 2017, 31 dicembre 2017, 28 febbraio 2018, 31 marzo 2018, 30 aprile 2018, 31 maggio 2018, 31 luglio 2018, 30 settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione, ovvero **il tasso d'interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali**.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**



## **Città di Monte Sant'Angelo** Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente disciplinare può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dalla concessionaria, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

### **Articolo 5 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. La concessionaria relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.